

IN BREVE:

1. Decreto "Proroghe": le modifiche al calendario per adempimenti e scadenze;
2. Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2023;
3. La sanatoria da irregolarità formali al 31 ottobre 2023;
4. L'annullamento dell'opzione superbonus in compensazione;
5. Una sola delega per Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione;
6. Sanatoria per le crypto-attività non dichiarate;
7. Attenzione ai limiti "de minimis" anche per impatriati e ricercatori;
8. Lettere di compliance per i forfettari.

APPROFONDIMENTI:

1. La delega per Agenzia Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione.

IN BREVE

1. Decreto "Proroghe": le modifiche al calendario per adempimenti e scadenze

D.L. 29 settembre 2023, n. 132

È stato pubblicato in G.U. n. 228 del 29 settembre 2023 il decreto "Proroghe" (D.L. 29 settembre 2023, n. 132), che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

In particolare, si segnala che il nuovo testo normativo prevede:

- la **proroga al 30 novembre 2023 del termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni** (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci **e di trasformazione agevolata in società semplice** delle società commerciali. Inoltre, prevede la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023;
- la **proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 del termine per il versamento dell'imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14%) e del primo versamento rateizzato sul reddito derivante dalle crypto-attività**;
- la rimessione in termini per i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio 2023, non hanno effettuato tempestivamente i

versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. Tali versamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023;

- **l'anticipo, dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023, del termine entro il quale le imprese energivore, gasivore e non possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica o del gas, in relazione al primo e al secondo trimestre 2023;**
- la **proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di richiedere l'accesso alle garanzie statali per l'acquisto della prima casa**, estese fino all'80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
- il **differimento al 2024 dell'obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfettari** destinatari in questi giorni di un massiccio invio di lettere compliance. I dati delle informazioni aggiuntive del quadro RS (righe RS378-RS381) omessi o incompleti per l'anno 2021 possono essere regolarizzati entro il 30 novembre 2024, senza sanzioni.

2. Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2023

La dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770/2023, per l'anno d'imposta 2022), deve essere presentata, entro il 31 ottobre 2023, esclusivamente **per via telematica** e deve essere utilizzata per comunicare all'Agenzia delle Entrate le **ritenute operate** su:

- redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
- locazioni brevi inserite all'interno della CU;
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.

3. La sanatoria da irregolarità formali al 31 ottobre 2023

Si ricorda che con il decreto "Bollette" (D.L. 30 marzo 2023, n. 34) è stato rinviato il

termine per la **definizione delle irregolarità formali**. Il termine per aderire e versare la prima rata è passato dal 31 marzo 2023 al **31 ottobre 2023**.

Il versamento deve ora essere effettuato in **2 rate di pari importo**, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 (la scadenza originaria era 31 marzo 2023) e al 31 marzo 2024 (scadenza confermata). È anche possibile provvedere in un'**unica soluzione** entro il termine della prima rata.

4. L'annullamento dell'opzione superbonus in compensazione

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 settembre 2023, n. 332687/2023

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 22 settembre 2023, n. 332687/2023, ha reso possibile **annullare le comunicazioni di ripartizione in 10 rate annuali** dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura di superbonus.

La richiesta dovrà essere effettuata sulla **piattaforma web di cessione dei crediti**, direttamente o tramite intermediario. Verrà resa nota l'attivazione della funzionalità. Fino a quel momento sarà possibile inviare un modello allegato al provvedimento. La richiesta dovrà essere vagliata ed eventualmente accolta: a quel punto, sarà ripristinato l'ammontare del credito originario.

5. Una sola delega per Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 settembre 2023, n. 332731/2023

Il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 332731/2023, firmato il 22 settembre 2023, ha previsto la possibilità di consentire alle persone di fiducia, ai genitori e agli altri "rappresentanti" di utilizzare i servizi web dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La richiesta di abilitazione si presenta su **tre diversi modelli**:

1. persone di fiducia;
2. tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali;
3. genitori.

Vedi l'Approfondimento

6. Sanatoria per le crypto-attività non dichiarate

Negli ultimi anni si è fortemente sviluppato il mercato delle crypto-valute e, in assenza di una chiara normativa preesistente, si sono diffuse molte interpretazioni diverse riguardo ai conseguenti adempimenti fiscali.

Molti contribuenti, seppur in buona fede, si trovano così oggi a rischiare pesanti sanzioni per non aver correttamente dichiarato il possesso di crypto-valute e gli eventuali redditi che ne sono derivati.

La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha però introdotto disposizioni per la regolarizzazione fiscale del possesso di crypto-attività e dei redditi da esse derivati, con le applicazioni di sanzioni considerevolmente ridotte.

La sanatoria deve essere perfezionata entro il 30 novembre 2023 e riguarda tutti i periodi di imposta fino al 2021.

Possono accedere alla procedura di regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate.

La sanzione dovuta per la regolarizzazione ammonta allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ogni anno. Coloro che, oltre a non aver dichiarato le attività nel quadro RW, non hanno indicato in dichiarazione i redditi da esse derivanti, possono regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute alla fine di ogni anno o al momento del loro realizzo. Questa imposta si aggiunge alla sanzione sopra menzionata per l'omessa indicazione nel quadro RW.

7. Attenzione ai limiti "de minimis" anche per impatriati e ricercatori

L'introduzione del regime dei lavoratori impatriati e delle agevolazioni dedicate ai docenti e ricercatori che hanno scelto di trasferire la loro residenza in Italia rappresenta un importante incentivo per

attirare professionisti altamente qualificati nel nostro paese.

Tuttavia, è fondamentale comprendere che **quando i beneficiari di tali agevolazioni sono imprese o professionisti autonomi, si applicano le normative europee in materia di aiuti di Stato**. In particolare, il regolamento "de minimis" (Regolamento (UE) n. 1407/2013) stabilisce un limite massimo di aiuti ottenibili pari a 200.000 euro nell'arco di tre anni. In questo caso l'importo dell'aiuto può essere determinato in base ai risparmi fiscali ottenuti grazie alle esenzioni previste dai regimi menzionati.

È importante monitorare attentamente il rispetto dei limiti, poiché il loro superamento può comportare il recupero dell'eccedenza da parte dell'Agenzia delle Entrate.

8. Lettere di compliance per i forfettari

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 19 settembre 2023, n. 325550/2023

Con il Provvedimento n. 325550/2023 del 19 settembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver disposto le **comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno applicato, per il periodo d'imposta 2021, il regime forfettario** (Legge n. 190/2014 e successive modificazioni), **per i quali risulta la mancata indicazione**

degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma nel quadro RS del modello Redditi PF.

L'Agenzia delle Entrate sta trasmettendo tali comunicazioni mediante PEC.

Lo scopo è di verificare la motivazione della mancata indicazione, da parte dei contribuenti forfettari che hanno compilato la sezione II del quadro LM, delle informazioni che dovevano essere riportate nei righi da 375 a 381 del quadro in commento.

Nello specifico, per gli esercenti attività d'impresa, le informazioni che erano richieste erano il numero dei mezzi di trasporto posseduti e la relativa spesa per i carburanti, l'ammontare del costo sostenuto per le materie prime e il costo per il godimento dei beni di terzi.

Per i lavoratori autonomi erano richieste invece le spese sostenute per le utenze e i carburanti. Tali informazioni possono essere comunicate, anche mediante l'intermediario, al fine di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia riscontrata.

Si segnala che l'art. 6 del D.L. 29 settembre 2023, n. 132 ha **differito al 2024 l'obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfettari destinatari dell'invio di lettere compliance.**

APPROFONDIMENTO

I. LA DELEGA PER AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

Il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 332731/2023, firmato il 22 settembre 2023, ha previsto la possibilità di consentire alle persone di fiducia, ai genitori e agli altri "rappresentanti" di utilizzare i servizi web dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La richiesta di abilitazione si presenta su **tre diversi modelli**:

4. persone di fiducia;
5. tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali;
6. genitori.

La domanda va presentata **all'Agenzia delle Entrate recandosi di persona in un Ufficio, tramite Pec a una Direzione provinciale o con una videochiamata**. La persona di fiducia può essere autorizzata anche all'interno della propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, mentre per i rappresentanti è possibile utilizzare anche il servizio *web* "Consegna documenti e istanze". L'abilitazione potrà essere valida al massimo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attivazione.

Dallo scorso anno, i contribuenti che hanno poca dimestichezza o sono impossibilitati ad accedere in prima

persona alle informazioni e ai servizi *online* disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate possono avvalersi di una procedura che consente a un'altra persona fisica di operare nel loro interesse. Tale soluzione da oggi viene estesa anche ai servizi dell'Agente della Riscossione. La procedura è rivolta ai "**rappresentanti**", ossia i soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali ed esercenti la responsabilità genitoriale) e alle "**persone di fiducia**", ossia i soggetti abilitati a operare nell'interesse di altre persone fisiche, su espressa richiesta di queste ultime.

Il provvedimento in commento introduce la possibilità per i rappresentanti e le persone di fiducia di essere abilitati a utilizzare, nell'interesse di altre persone fisiche, anche i servizi *online* dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. In tal modo, con un'unica istanza, potranno richiedere l'abilitazione (o la disabilitazione) all'utilizzo dei servizi disponibili nelle aree riservate delle due Agenzie. È comunque consentito richiedere l'abilitazione (o la disabilitazione) all'utilizzo dei soli servizi *online* di una delle due Agenzie. In quest'ultimo caso, la richiesta è effettuata con le stesse modalità con cui si richiede l'abilitazione (o la disabilitazione)

all'utilizzo dei servizi *online* dell'Agenzia delle Entrate.

In fase di prima applicazione, una volta delegati, i rappresentanti e le persone di fiducia possono utilizzare i seguenti i **servizi online**, sia di consultazione che dispositivi, disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate:

- dichiarazione precompilata;
- cassetto fiscale (a eccezione della sezione in cui sono visibili le scelte "2, 5, 8 per mille");
- fatturazione elettronica – le tue fatture;
- stampa modelli F24;
- pagamenti e ricevute pagoPA attivati dal portale dell'Agenzia;
- ricerca ricevute;
- ricerca identificativi dei file inviati;
- ricevute e altre comunicazioni dell'Agenzia;
- ricerca documenti;
- consultazioni visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili;
- interrogazione del registro delle comunicazioni ipotecarie;
- altre comunicazioni;
- duplicato della Tessera sanitaria o del tesserino di codice fiscale;
- comunica e gestisci i tuoi contatti;
- controlla Pin;
- ricevute delle richieste di certificati digitali (ambiente di sicurezza);
- ripristina ambiente di sicurezza.

Mentre, nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è possibile:

- visualizzare la posizione debitoria relativa a cartelle e avvisi di pagamento emessi dal 2000;
- consultare i pagamenti, gli sgravi e le sospensioni;
- consultare le procedure e i piani di rateizzazione concessi;
- chiedere informazioni specifiche sulla posizione debitoria;
- presentare istanza di rateizzazione per importi fino alla soglia prevista dall'art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, di sospensione legale della riscossione o di adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.